

info**lavoro**

Impiego di lavoratori autonomi occasionali. Comunicazione obbligatoria

pag. 5

in**evidenza**

Procedure concorsuali e recupero IVA

pag. 6

in**evidenza**

Adeguamento triennale del limite massimo di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative, applicabile dal 1° gennaio 2022

pag. 7

in**evidenza**

Bando contributi Alternanza Scuola Lavoro. Attivazione PCTO e apprendistato

pag. 8

in**evidenza**

CulturEU: guida online sui fondi UE per il settore culturale

pag. 10



D.LGS. N. 230/2021. Pubblicato il decreto che istituisce l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU). Domande dal 1° gennaio 2022

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Il decreto introduce - a decorrere dal 1° marzo 2022 - un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS, in un comunicato stampa del 28 dicembre 2021, ha reso nota la disponibilità del servizio di Simulazione Importo Assegno Unico, che permette agli interessati di simulare l'importo mensile dell'Assegno unico universale, la nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. L'INPS chiarisce che si tratta di un risultato indicativo: per ottenere la prestazione è in ogni caso necessario presentare relativa domanda e attendere l'esito dell'istruttoria della domanda stessa svolta dall'INPS. Non sono richieste credenziali per il suo utilizzo e per giungere alla determinazione dell'importo dell'assegno teoricamente spettante, è sufficiente alcune semplici informazioni:

- composizione del nucleo familiare: numero di figli, età anagrafica (e lo stato di disabilità);
- importo presunto ISEE: il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore ISEE in corso di validità per l'annualità 2022.



info lavoro

D.LGS. N. 230/2021. Pubblicato il decreto che istituisce l'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE (AUU). Domande dal 1° gennaio 2022	pag.1
Workers Buy Out. Le imprese salvate e rigenerate dai lavoratori - Previsto esonero contributivo totale per le nuove cooperative	pag.3
Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL	pag.4
INPS - ISEE precompilato online: più semplice presentare la DSU	pag.4
Autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative dall'INAIL	pag.4
Impiego di lavoratori autonomi occasionali. Comunicazione obbligatoria	pag.5
Le indicazioni dell' INL	
Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributi	pag.5

info diritto
in evidenza

Il social lending	pag.5
Raccolta di manifestazioni di interesse per progetto Agritech. Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura	pag.6
Procedure concorsuali e recupero IVA	pag.6
MUD 2022. Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio 2022	pag.7
Corsi di formazione gratuiti sul tema celiachia e allergeni erogati in modalità FAD	pag.7
Adeguamento triennale del limite massimo di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative, applicabile dal 1° gennaio 2022	pag.7
Bando contributi Alternanza Scuola Lavoro. Attivazione PCTO e apprendistato	pag.8
Tenderlab - In gara con noi: progetto integrato di formazione e accompagnamento per le gare di appalto internazionali promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE	pag.9
Stop alla plastica monouso. Entrato in vigore dal 14 gennaio il D.Lgs. n. 196/2021	pag.9
CulturEU: guida online sui fondi UE per il settore culturale	pag.10
D.M. Mef per monitoraggio aiuti Covid	pag.10
Ministero della Transizione Ecologica. Bandi e avvisi sulla attuazione del PNRR	pag.10
D.L. N. 228/2021. Pubblicato il c.d. "Milleproroghe 2022"	pag.11
D.L. N. 228/2021. Enti commerciali ed enti non profit - Nuova proroga al 31 luglio 2022 per le assemblee online	pag.11
D.L. N. 228/2021. Società di Mutuo Soccorso - Prorogato il termine entro cui possono trasformarsi in associazioni del Terzo Settore o in APS	pag.11
L. N. 233/2021. Composizione negoziata della crisi d'impresa - Dettate norme integrative alla gestione della piattaforma telematica nazionale	pag.12
L. N. 233/2021. Documentazione antimafia - Modifiche al Codice delle leggi antimafia	pag.12
L. N. 233/2021. Tax credit agenzie di viaggio e tour operator - Definite con decreto interministeriale le modalità di richiesta	pag.13
L. N. 234/2021. Istituito il fondo mutualistico per la copertura di danni catastrofali alle produzioni agricole	pag.13
L. N. 234/2021. Imprenditore agricolo - Mantenimento della propria qualifica	pag.13
Al via S.U.Do.Co, lo sportello unico doganale e dei controlli	pag.14
Contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali. Domande dal 20 gennaio 2022	pag.14
Imprese dei servizi di mensa e ristorazione. Ristori a fondo perduto per 100 milioni di euro	pag.14
Impresa sociale con i bambini, bando spazi aggregativi di prossimità. Finanziamento a fondo perduto per la creazione o il potenziamento di spazi aggregativi per i minori tra i 10 e i 17 anni	pag.15

info economia
in scadenza

Fondo garanzia PMI	pag.16
PROSSIME SCADENZE	pag.17

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione
UNIPOLIS & LEGACOOP**

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

GENOVA

Via Brigata Liguria, n. 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, n. 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Lunigiana, n. 229/A
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, n. 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

infolavoro

<< continua da pag. 1

INPS e Agenzia delle Entrate hanno inviato una comunicazione congiunta ai datori di lavoro, al fine di:

- a) consentire una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne ai datori di lavoro sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei familiari e per gli assegni familiari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;
- b) raccomandare ai datori di lavoro di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.

L'assegno unico viene **erogato direttamente dall'Inps** al richiedente: sarà quindi necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di assegno unico, personalmente o facendosi assistere tramite Patronato.

Per le **domande presentate dal 1.01 al 30.06**, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1.07 in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).

Per la **presentazione delle domande**, possibile già dal 1.01.2022, sono state fornite istruzioni operative anche tramite messaggio Inps 31.12.2021, n. 4748.

Incidendo tale novità in maniera importante sui **prospetti paga che verranno elaborati dal periodo di competenza di marzo 2022**, si ritiene importantissimo che tutti i datori di lavoro veicolino le novità ai propri dipendenti. A tale scopo è stato pubblicato un comunicato congiunto Inps-Agenzia delle Entrate, (vedere link sotto riportato) che può essere utilizzato quale informativa da rilasciare ai lavoratori a scopo informativo.

In tale documento vengono illustrati ai lavoratori i seguenti aspetti: in cosa consiste l'assegno unico, il ruolo dello stesso in sostituzione di detrazioni e ANF, i tempi e le modalità di presentazione della domanda, il contenuto della domanda, gli importi ed altre informazioni utili.

Si ritiene importante dare massima diffusione a tale novità, al fine di evitare problematiche legate alla **mancata richiesta** dell'assegno unico da parte dei lavoratori.

Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 230/2021 clicca qui: <https://bit.ly/3udYbW2>

Per scaricare il testo della L. n. 46/2021 clicca qui: <https://bit.ly/3L36IGH>

Per maggiori informazioni dal sito dell'INPS clicca qui: <https://bit.ly/3Gn3cOu>

Per scaricare il testo della comunicazione congiunta INPS – Agenzia delle Entrate clicca qui: <https://bit.ly/3ujUAFP>

Sul sito di Legacoop Liguria nella sezione "I nostri seminari formativi" sono caricati i materiali del webinar del 21 gennaio e un fac simile di comunicazione da inviare a tutti i lavoratori.



Workers Buy Out. Le imprese salvate e rigenerate dai lavoratori - Previsto esonero contributivo totale per le nuove cooperative

Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali posti a carico dei datori di lavoro. Lo prevede l'articolo 1, commi 253 e 254 della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

L'esonero - secondo quanto stabilito al comma 253 - ha le seguenti caratteristiche:

- una durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa;
- limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- esclusione di premi e contributi INAIL.

L'esonero in questione - secondo quanto stabilito dal comma 254 - non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

La particolarità sta nel fatto che lo sgravio è applicabile alle cooperative di lavoratori che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 con operazioni dette di "workers buy out" secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell'art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile) del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, introdotto dall'art. 1, comma 270 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Si tratta in particolare delle imprese costituite in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi, grazie anche a finanziamenti dello Stato.

Sulle modalità specifiche e i criteri di attuazione di tali finanziamenti si attende un decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL

L'Inps, con la circolare 4.01.2022, n. 3 (<https://bit.ly/3okg01L>), ha fornito le istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dalla L. 30.12.2021, n. 234, in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L'art. 1, c. 223 L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha integrato l'art. 15 D.Lgs. 4.03.2015, n. 22, attraverso l'introduzione del comma 15-quinquies, il quale prevede sostanzialmente 4 innovazioni in materia di DIS-COLL:

- una diversa decorrenza del meccanismo di riduzione (c.d. *décalage*) della prestazione;
- un ampliamento della durata e una diversa modalità di calcolo della medesima;
- il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione.

Queste novità trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2022.




Per quanto riguarda il c.d. **décalage**, l'art. 15, c. 5 D.Lgs. 22/2015 prevedeva che l'indennità di disoccupazione DIS-COLL fosse ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (91° giorno della prestazione); la riforma in oggetto stabilisce, invece, che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a **decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione** (151° giorno della prestazione).

In merito alla **durata**, invece, la previsione originaria stabiliva che la DIS-COLL venisse corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento; la DIS-COLL non poteva in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. La legge di Bilancio 2022 ha previsto che la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un **numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento** e che ai fini della durata non siano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In merito alla disciplina del **calcolo della prestazione**, nonostante l'art. 15 D.Lgs. 22/2015 faccia riferimento ai "mesi di contribuzione, o frazione di essi" quale parametro di riferimento per determinare la durata della prestazione, è bene chiarire che, in conformità ad uno specifico indirizzo del Ministero del Lavoro, per "mesi di contribuzione o frazioni di essi" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio. In ragione del predetto indirizzo ministeriale, l'indennità DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai **mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio** presenti nel periodo che va dal 1.01 dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. In ogni caso, la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.

Infine, e al contrario di quanto previsto nella normativa del 2015, per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1.01.2022, **verrà riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa** rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell'art. 15, c. 4 D.Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

INPS - ISEE precompilato online: più semplice presentare la DSU



L'INPS, comunica che con il **servizio online ISEE precompilato** è possibile inviare telematicamente la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** e ottenere l'**attestazione ISEE precompilata**.

Una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio online, infatti, **agevola e semplifica la compilazione della DSU** con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.

All'interno del servizio <https://bit.ly/3ohQSss>, nella sezione "Come fare?", sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata.

La guida per l'ISEE precompilato: <https://bit.ly/3L6ezxC>

Autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative dall'INAIL

Il Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021, pari allo 0,10%, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione. Sulla base di detto tasso, l'INAIL ha reso disponibili le basi di calcolo necessarie per il calcolo del premio di autoliquidazione con scadenza 16 febbraio 2022. Ogni anno, infatti, dopo l'elaborazione del tasso necessario per il calcolo della rata dell'anno successivo (ad oggi 2022), l'INAIL provvede all'estrazione delle basi di calcolo riferite agli elementi necessari per la quantificazione del premio di regolazione e di rata (ad oggi rispettivamente 2021 e 2022). Le basi di calcolo non vengono più spedite, dall'anno 2016, ai datori di lavoro ma rese disponibili nei servizi on line dedicati all'autoliquidazione.

Per maggiori informazioni clicca qui: <https://bit.ly/3stki8z>

Impiego di lavoratori autonomi occasionali. Comunicazione obbligatoria. Le indicazioni dell' INL

Con la nota dell'11 gennaio 2022, Prot. n. 0000029, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che devono ottemperare all'obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 2021, di comunicazione preventiva dell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Ricordiamo che tale obbligo di comunicazione è stato introdotto dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di "svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. La legge prevede che l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Nelle more dell'aggiornamento delle procedure, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione. La mail dovrà contenere:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico. In caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, che va da 500 a 2.500,00 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Per maggiori informazioni e per consultare il testo della nota dell'INL, clicca qui: <https://bit.ly/3ohD2GI>



Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributi

La legge di bilancio 2021 ha previsto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali** per le **aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale** previsti dalla stessa legge.

La circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30 (<https://bit.ly/35JVHED>) ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva.

L'Istituto, con il messaggio 14 gennaio 2022, n. 197 (<https://bit.ly/3riXbxN>), è tornato sull'argomento fornendo ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura, nonché le **indicazioni per la richiesta dell'esonero** e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

infodiritto

Il social lending



Con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021), convertito in Legge il 3 agosto 2021, l'entrata in vigore del social lending è stata svincolata dall'emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell'Economia.

Il "social lending" o prestito sociale è uno strumento che consente di mettere in relazione, mediante l'utilizzo di piattaforme online, soggetti interessati a prestare denaro, con chi ha la necessità di disporre di risorse economiche per lo sviluppo di progetti, sostenere la propria attività o semplicemente far fronte a esigenze di carattere finanziario.

Al riguardo, il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede una specifica sezione finalizzata all'introduzione di misure fiscali di sostegno allo sviluppo di alcuni strumenti di finanza sociale, tra cui proprio il social lending.

In particolare, il CTS prevede che sugli importi percepiti a titolo di remunerazione dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali viene operata una ritenuta, a titolo d'imposta, con aliquota agevolata al 12,5%.

Il social lending, dunque, è un canale di accesso al credito che consente, da un lato, agli enti del Terzo Settore di diversificare le proprie fonti di finanziamento, ben potendo accedere – in alternativa al tradizionale canale bancario – ad una moltitudine di "piccoli sostenitori" e, dall'altro, ai prestatori di beneficiare di un regime fiscale particolarmente favorevole.

Peraltro, con il citato Decreto Semplificazioni, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 78 del CTS, che prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia per la determinazione delle modalità attuative del prestito sociale. Grazie alla citata modifica, dunque, le piattaforme in esame possono divenire immediatamente operative.

Quanto sopra riportato, costituisce soltanto il fulcro di una disciplina ben più ampia e articolata. Pertanto, per coloro che fossero interessati, lo Studio Legale Ivaldi si rende disponibile a fornire ulteriori chiarimenti in materia.

Avv. Beatrice Poggi
Studio Legale Ivaldi

inevidenza

Raccolta di manifestazioni di interesse per progetto Agritech. Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, con il supporto della sua Azienda Speciale, è stata coinvolta dall'Università degli Studi di Genova nella progettualità inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che finanzia la creazione di un Centro Nazionale di Ricerca per le tecnologie dell'agricoltura (AGRITECH) all'interno del quale le imprese giocheranno un ruolo cruciale per accelerare la ricerca e l'innovazione.

Ciò premesso si invitano le Imprese dei settori oleario/orticolo/ittico/vitivinicolo ad inviare l'allegata manifestazione di interesse al fine di essere prioritariamente coinvolte ed informate sulle attività e le possibilità di finanziamento che emergeranno dal progetto stesso.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 febbraio 2022, esclusivamente via PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata rip.ricerca@pec.unina.it e per conoscenza all'indirizzo mail elena.donatiello@rivlig.camcom.it. Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura. "Manifestazione interesse per partecipazione a CN Agritech", come riportato nell'avviso.

Si trasmette inoltre il link relativo alla pubblicazione della Manifestazione di Interesse in cui troverete ulteriori utili informazioni di approfondimento: <https://bit.ly/33VqnBG> link esterno

Allegati:

- Lettera Imprese Agritech file formato pdf: <https://bit.ly/32PXqqL>
- Informativa-trattamento-dati file formato docx: <https://bit.ly/3rlr5l8>
- Format-Manifestazione-di-Interesse file formato docx: <https://bit.ly/3rjPlyu>

Procedure concorsuali e recupero IVA

L'art. 18 D.L. 73/2021 ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina relativa alle **variazioni in diminuzione** dell'imponibile Iva o dell'imposta contenuta nell'art. 26 D.P.R. 633/1972. In sintesi, la norma novellata dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo collegato a procedure concorsuali, non si debba attendere la conclusione delle stesse e pertanto il momento per l'emissione della **nota di credito**, con diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, decorre dalla data in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis L.F. o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato ai

sensi dell'art. 67, c. 3 L.F.

Tale disposizione era già stata anticipata dalla L. 208/2015 (art. 1, cc. 127 e 127) ma di fatto non è mai stata operativa in quanto abrogata dalla L. 232/2016 (art. 1, c. 567, lett. d). Con la circolare 29.12.2021, n. 20/E l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti alla disposizione reintrodotta dal c.d. Decreto Sostegni-bis. Le motivazioni che hanno indotto il legislatore a tornare nuovamente sulla questione sono da ricercare nelle censure mosse dalla giurisprudenza comunitaria nei confronti dell'Italia a causa della notevole **durata delle procedure concorsuali** che costringevano i contribuenti ad attendere un termine eccessivamente dilatato nel tempo prima di poter recuperare l'Iva non riscossa a seguito delle medesime procedure rimaste totalmente o parzialmente infruttuose. Quanto al termine iniziale di emissione della nota di variazione, in caso di procedure concorsuali, esso decorre dalla data dei seguenti atti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Resta fermo che tale diritto è esercitabile dalla data del decreto di omologa dell'**accordo di ristrutturazione** dei debiti ex art. 182-bis e dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del **piano attestato** ex art. 67 L.F. Qualora siano attivate procedure esecutive individuali, l'emissione della nota di variazione è sempre subordinata all'esito infruttuoso delle stesse.

Con la nuova formulazione della norma, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'emissione della nota di variazione in diminuzione non è preclusa al contribuente che non ha effettuato l'**insinuazione al passivo**.

La data entro cui emettere la nota di variazione è da individuare nel termine per la **presentazione della dichiarazione annuale** Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, mentre l'esercizio del diritto alla detrazione deve essere effettuato nella **liquidazione periodica** del mese o del trimestre in cui è emessa la nota di variazione o, al più tardi, in sede di dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota. Tuttavia, il curatore o commissario che riceve la nota di variazione non è tenuto ad annotarla nei registri Iva e pertanto la procedura non è tenuta al versamento dell'imposta, che rimane a carico dell'Erario. Tale esenzione non è applicabile agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati.



MUD 2022. Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio 2022

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario n. 4, il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022".

Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

Considerato che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del D.P.C.M. 17 dicembre 2021 con l'allegato MUD clicca qui: <https://bit.ly/3AQTqCS>



Corsi di formazione gratuiti sul tema celiachia e allergeni erogati in modalità FAD

È estesa a tutto il 2022, la possibilità di fruire a titolo gratuito dei seguenti corsi di formazione erogati in modalità FAD:

- Corso di formazione sul tema della celiachia, rivolto agli Operatori del Settore Alimentare e della ristorazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 123/2005 e dalla DGR Regione Liguria n. 1654/2014.

Maggiori informazioni sul corso possono essere reperite consultando il sito internet dell'IRCCS Giannina Gaslini al link: <https://bit.ly/3Gmfoyl>

Per iscriversi al corso è necessario richiedere il coupon all'indirizzo mail centroformazione@gaslini.org. Il link per accedere al corso è <https://bit.ly/3IRot4g>

- Corso di formazione sul tema delle allergie alimentari, rivolto agli studenti delle Scuole Professionali e agli Operatori del Settore Alimentare, nonché ai pazienti che desiderano approfondire l'argomento. Per avere maggiori informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e di fruizione è possibile consultare, sul sito dell'Associazione Ligure Allergici, la pagina dedicata al link: <https://bit.ly/3IOAWWC>

Adeguamento triennale del limite massimo di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative, applicabile dal 1° gennaio 2022


Com'è noto, ogni triennio l'importo massimo del prestito sociale di cui è ammessa la raccolta nei confronti dei soci persone fisiche, viene adeguato ai sensi dell'art. 21, comma 6, L.31 gennaio 1992, n.59. L'ammontare esatto di tale rivalutazione, ai sensi della citata norma di legge, dovrebbe essere sancito con l'emanazione, da parte dei Ministri competenti, di un apposito decreto. In assenza di tale emanazione, note le percentuali "delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT" – (previste sempre dal comma 6, art. 21/59), tenendo anche conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996 (che si allega) siamo – sulla base dell'affermazione contenuta proprio nella citata risposta: "la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata all'inizio del nuovo triennio" – a comunicarVi i nuovi limiti di importo per il periodo 2022 – 2023 – 2024:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle di produzione e lavoro, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, € 76.163,77;
- per i soci delle altre cooperative, € 38.081,88.

Tali nuovi limiti, come sopra detto, sono applicabili già dal 1° gennaio 2022.



Bando contributi Alternanza Scuola Lavoro. Attivazione PCTO e apprendistato



Con determina dirigenziale n. 530 del 15 dicembre 2021 è stato approvato il bando per la concessione di contributi alle imprese per l'attivazione di PCTO e di contratti di apprendistati di I° e di III° livello.

Il bando prevede una dotazione finanziaria di € 140.000,00. L'agevolazione disciplinata dal bando prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dell'impresa ospitante, modulato come segue:

- € 1.000,00 per la realizzazione di n. 1 percorso individuale di PCTO
- € 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata ai sensi della Legge n. 104/92
- € 50,00 ulteriori nel caso di adempimenti inerenti la sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui al punto 4 dell'art. 6 del bando
- € 1.500,00 per contratto di apprendistato di primo livello
- € 2.000,00 per contratto di apprendistato di terzo livello

Il contributo per la realizzazione di PCTO e per i contratti di apprendistato di I e di III livello potrà essere richiesto per un massimo di **quattro studenti per impresa**.

L'importo complessivo dei voucher non potrà comunque superare i **5.000,00 €**

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse al beneficio del contributo camerale le imprese, operanti in tutti i settori economici, esercitate in forma individuale o collettiva, che rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa data dalla normativa europea, che rispondano ai seguenti requisiti:

- 1.1. abbiano la sede legale e/o operativa iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio Riviera di Liguria;
- 1.2. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della C.C.I.A.A Riviera di Liguria, e siano attive;
- 1.3. siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: <http://scuolalavoro.registroimprese.it>;
- 1.4. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- 1.5. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo.

1.6. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

1.7. non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Sono ammesse alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi di PCTO intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate

tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, volte a sviluppare un **Progetto Formativo** capace di garantire allo studente una visione sistemica del funzionamento dell'impresa ospitante.

2. Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando i contratti di apprendistato di primo e di terzo livello.

Sono ammessi i PCTO e i contratti di apprendistato di primo e di terzo livello svolti o in svolgimento **a partire dal 1° maggio 2021 e fino al 30.06.2022**. I PCTO ammessi devono avere una **durata minima di 40 ore di presenza presso l'azienda** e i contratti di apprendistato di primo e di secondo livello dovranno attestare lo **svolgimento di almeno 150 ore di formazione**.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo, in regola con l'imposta di bollo da assolvere mediante modello F23, possono essere presentate a partire **dalla data di pubblicazione del bando sino alle ore 12,00 del 30/06/2022**.

Le domande di contributo redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.rivlig.camcom.gov.it e firmate digitalmente, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "**BANDO PCTO E APPRENDISTATO**".

Alla domanda dovrà essere allegata la copia della convenzione stipulata tra l'Istituto scolastico/Centro di formazione professionale (CFP) e l'impresa ospitante, il contratto di apprendistato di primo o di terzo livello e la copia della ricevuta del modello F23 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.

I soggetti richiedenti dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica (file in formato pdf) predisposta per la presentazione delle domande disponibile sul sito camerale:

Bando per la concessione di contributi alle imprese per l'attivazione di PCTO e contratti di apprendistato di I° e di III° livello: <https://bit.ly/3ruuCxP>

Modulo di domanda:

<https://bit.ly/3IW5GoK>

RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione del percorso formativo, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.rivlig.camcom.gov.it, e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "**RENDICONTAZIONE BANDO PCTO E APPRENDISTATO**". Al modulo della rendicontazione, firmato digitalmente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per i PCTO

- copia del Progetto Formativo individuale;
- copia del registro delle presenze;
- eventuale attestazione di spesa inerente le visite mediche eseguite per assolvere l'obbligo di sorveglianza sanitaria qualora lo studente sia adibito a mansioni che comportino significativi rischi per la salute e la sicurezza

Per apprendistato sia di primo che di terzo livello

- copia del contratto di apprendistato e piano formativo;
- registro presenze o dichiarazione attestante lo svolgimento di almeno 150 ore di formazione;
- eventuale attestazione di spesa inerente le visite mediche eseguite per assolvere l'obbligo di sorveglianza sanitaria qualora il lavoratore sia adibito a mansioni che comportino significativi rischi per la salute e la sicurezza

Modulo di rendicontazione: <https://bit.ly/3ukDB6v>

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio Riviere di Liguria potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

Referenti di progetto:

Dr.ssa Simona Duce (Tel. 0187/728282 – mail: simona.duce@rivlig.camcom.it)Dr.ssa Raffaella Mosele (tel. 019/8314218 – mail: raffaella.mosele@rivlig.camcom.it)

Tenderlab - In gara con noi: progetto integrato di formazione e accompagnamento per le gare di appalto internazionali promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE

Tender Lab - In Gara con Noi ha l'obiettivo di sensibilizzare le imprese italiane sulle opportunità offerte dal mercato delle gare internazionali, ambito ad alta potenzialità ma non ancora adeguatamente esplorato dal sistema imprenditoriale italiano, offrire alle imprese italiane **strumenti** e **informazioni** utili per migliorare la conoscenza del **mercato dei tender internazionali** e per partecipare in modo efficace e strategico alle gare bandite dagli organismi internazionali ed europei.

È disponibile un percorso di formazione, **completamente gratuito**, che si articola in molteplici opportunità di apprendimento e sviluppo delle competenze, a partire dal nuovo corso "Pillole e-learning": percorso formativo sulle gare internazionali ed europee disponibile online sulla **piattaforma Train2markets** di ICE Agenzia.

19 video lezioni, raccolte in **7 unità formative**, sugli aspetti principali da conoscere per affrontare il mondo delle gare generate dall'Unione Europea e dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali, con approfondimenti dedicati alle tre principali tipologie di tender: **Servizi, Forniture di Beni e Lavori**.

Nel **2022** saranno inoltre realizzati **nuovi corsi di formazione** in aula, sia in presenza sia da remoto, differenziati in base alle esigenze dei partecipanti:

- Corsi di orientamento sullo scenario dei tender europei ed internazionali;
- Laboratori di scrittura per presentare offerte di successo;
- Workshop sull'accesso a banche dati e fonti di informazione.

Con un **approccio pragmatico e operativo**, i corsi si rivolgono ad aziende e professionisti interessati ad esplorare in profondità il settore delle gare internazionali. Per maggiori informazioni cliccare su questo link: <https://bit.ly/3HnBXVg>

FONTE: ICE Agenzia

Link alla notizia: <https://bit.ly/3HoOLKW>

Stop alla plastica monouso. Entrato in vigore dal 14 gennaio il D.Lgs. n. 196/2021



Dal 14 gennaio 2022 - con 6 mesi di ritardo rispetto all'entrata in vigore prevista dalla Direttiva (UE) 2019/904 c.d. "Direttiva SUP - Single Use Plastic" - sono ufficialmente fuori legge palloncini, piatti e contenitori in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. È, infatti, entrato in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - Suppl. Ord. n. 41), emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. La Direttiva europea (UE) 2019/904 - entrata in vigore il 3 luglio 2021 - mette al bando alcuni prodotti in plastica monouso: posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso. Il divieto riguarda non solo gli articoli usa e getta in plastica tradizionale, ma anche quelli in plastica oxo-degradabile (materie plastiche contenenti additivi) e alcuni attrezzi di pesca contenenti materiale plastico. Previste sanzioni pesantissime (fino a 25.000,00 euro) per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti di plastica monouso e prodotti di plastica oxo-degradabile.

Per consultare il testo del D.Lgs. n. 196/2021 clicca qui:

<https://bit.ly/3gggkKq>

Per consultare il testo della Direttiva (UE) 2019/904 clicca qui:

<https://bit.ly/3APFjhg>

CulturEU: guida online sui fondi UE per il settore culturale

La Commissione ha lanciato CulturEU (<https://bit.ly/3L6f6zS>), una **nuova guida interattiva** che illustra le **opportunità di finanziamento** disponibili a livello UE per i **settori culturali e creativi**. Sin dall'inizio della pandemia la Commissione ha adottato diverse misure per affrontare le conseguenze della crisi di Covid-19 sui settori culturali e creativi (<https://bit.ly/3HmthP5>), coadiuvando e sostenendo le azioni degli Stati membri tramite sostegno finanziario, investimenti e cooperazione a livello di UE nel rispetto delle competenze nazionali.

CulturEU è uno **sportello unico per i finanziamenti dell'UE che riunisce 75 diverse opportunità di finanziamento provenienti da 21 programmi dell'UE**, quali Europa creativa (<https://bit.ly/3oiadtH>) e Horizon Europe (<https://bit.ly/35JV9P6>), Fondi strutturali e di investimento (<https://bit.ly/32PUH0u>), InvestEU (<https://bit.ly/3IW6SIz>). Il **nuovo strumento online consentirà agli artisti, creatori e professionisti della cultura di orientarsi meglio** e di scegliere i regimi di sostegno più appropriati a livello UE. Gli interessati possono filtrare automaticamente le opportunità di finanziamento secondo le proprie esigenze, il proprio settore e il tipo di organizzazione. La guida è corredata di esempi e migliori pratiche.

CulturEU sarà aggiornata regolarmente con le informazioni più recenti e **sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE** a inizio 2022.

Oltre all'iniziativa CulturEU le **principali azioni intraprese a livello UE per sostenere i settori culturali e creativi** comprendono:

- **Sostegno finanziario** dell'UE con quasi **2,5 miliardi di euro destinati al programma Europa creativa** (<https://bit.ly/3oiadtH>) e **quasi 2 miliardi di euro per Horizon Europe** (<https://bit.ly/35JV9P6>), importi destinati a progetti per il **periodo 2021-2027**;
- **Sostegno finanziario** nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (<https://bit.ly/3B082jG>);
- **Approvazione di aiuti nazionali** a titolo del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato (<https://bit.ly/3Hh58Jz>) per un importo complessivo superiore a 420 milioni di euro;
- Pubblicazione degli orientamenti dell'UE (<https://bit.ly/3GfSMA4>) sulla **riapertura e la ripresa in sicurezza del settore**;
- Apertura di Creatives Unite (<https://creativesunite.eu/>), una **piattaforma per permettere ad artisti, interpreti e altri professionisti dei settori culturali e creativi di condividere informazioni e iniziative e scambiare idee**. La piattaforma attualmente conta più di 43.000 utenti.

FONTE: Commissione Europea

Link alla notizia: <https://bit.ly/3AQIJT>



D.M. Mef per monitoraggio aiuti Covid

È stato pubblicato il D.M. Mef 11.12.2021 (<https://bit.ly/3rnt2O9>) che dispone le modalità di verifica delle condizioni previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 del *temporary framework* e prevede la necessità, per le imprese beneficiarie, di presentare un'**autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate** nella quale si attesta il rispetto dei massimali.

Ministero della Transizione Ecologica. Bandi e avvisi sulla attuazione del PNRR



Sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MiTE) è stata aperta un'apposita sezione nella quale è possibile consultare i bandi, gli avvisi e gli interpelli pubblicati dall'Amministrazione in materia di attuazione del PNRR. Ricorda il Ministero che l'Unione europea è intervenuta in aiuto degli Stati membri per la ripresa post pandemica con il Next Generation EU (NG-EU). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) "Italia domani" è il documento presentato dall'Italia per accedere ai fondi del Dispositivo per la Recovery and Resilience Facility (RRF), strumento chiave del NG-EU. In questa prospettiva, il Ministero della Transizione ecologica si propone di accelerare l'innovazione e rendere il Paese leader della transizione ecologica. Per raggiungere questi target il Ministero della Transizione ecologica ha a disposizione il 37% di tutte le risorse previste nel pacchetto di investimenti e riforme del PNRR.

Per visitare la sezione dedicata clicca qui: <https://www.mite.gov.it/archivio-bandi>

D.L. N. 228/2021. Pubblicato il c.d. “Milleproroghe 2022”

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2021, si compone di 25 articoli e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la salute (art. 4), l'istruzione (art. 5), la ricerca (art. 6), le attività culturali (art. 7), la giustizia (art. 8), il lavoro e le politiche sociali (art. 9), infrastrutture e trasporti (art. 10), la transizione ecologica (art. 11), il turismo (art. 12), l'editoria (art. 14), il contrasto alla povertà educativa (art. 15), il processo penale, civile e tributario (art. 16) e le imprese di rilevante interesse strategico nazionale (art. 21). Tra le numerose proroghe di termini previste nelle diverse materie ne segnaliamo alcune che riteniamo importanti. Proroga fino al 31 dicembre 2022 del “golden power” rafforzato per l'emergenza Covid nei settori di rilevanza strategica, difesa e sicurezza nazionale (ma anche energia, trasporti e comunicazioni). Prevista, inoltre, un'estensione di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 della cassa integrazione per «le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale». Prevista una spesa massima di a 42,7 milioni. Intervento anche sugli aiuti pubblici alle imprese che vengono prorogati almeno fino a metà 2022. Le garanzie sui prestiti alle imprese sono concesse fino al 30 giugno 2022. Estesa fino al 30 giugno 2023 la possibilità di convertire anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti in altre forme di aiuto. Prevista una proroga per l'utilizzo degli ispettori del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per effettuare le revisioni di auto e camion, al fine di ridurre i tempi di attesa per la revisione, in particolare per i mezzi pesanti. Raddoppia da quattro a otto anni la durata dell'incarico dei direttori del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenda informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenda informazioni e sicurezza interna (AISI).

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui: <https://bit.ly/35KyFNV>

D.L. N. 228/2021. Enti commerciali ed enti non profit - Nuova proroga al 31 luglio 2022 per le assemblee online

Per le società di capitali, società cooperative e altri enti non commerciali, il termine per lo svolgimento online delle assemblee, di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è prorogato al **31 luglio 2022**.

Lo stabilisce il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 228/2021 rispondendo così all'esigenza di conciliare lo svolgimento dei lavori sociali con il rispetto delle misure restrittive dovute all'emergenza da Covid-19. Nella sostanza, a prescindere dalle previsioni statutarie e legislative, le società e gli enti commerciali possono continuare a ricorrere:

- Al voto per corrispondenza;
- Al voto in forma elettronica;
- Allo svolgimento delle adunanze in modalità solo telematica, ossia svolta interamente e mediante partecipanti “da remoto”.

Sino al 31 luglio 2022 continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni potranno quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Allo stesso modo, le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Data la formula ampia utilizzata dal legislatore, facendo riferimento a “società ed enti”, tra i soggetti coinvolti sono da ricomprendere anche la generalità del mondo non profit, a prescindere dall'iscrizione o meno nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS). A differenza del “Milleproroghe 2021” (D.L. n. 183/2020, convertito dalla L. n. 21/2021), dove era prevista una norma specifica hoc per l'approvazione del bilancio al 31

dicembre 2020 che prorogava i canonici 120 giorni a 180, l'attuale decreto non interviene sui termini di approvazione del bilancio da parte degli enti, che in assenza di ulteriori modifiche, dovranno seguire le tempistiche ordinarie (dei 120 giorni per la convocazione dell'assemblea previsti dal Codice civile). Dunque per gli enti dotati della qualifica di ONLUS, in assenza di deroghe, resta l'obbligo di redigere il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per tutti gli altri ETS – sia le OdV e le APS coinvolte nella trasfuga che gli Enti di prima iscrizione – dovranno depositare il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno, come stabilito dall'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n., 117/2017.

D.L. N. 228/2021. Società di Mutuo Soccorso - Prorogato il termine entro cui possono trasformarsi in associazioni del Terzo Settore o in APS

Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, avranno tempo fino al **31 dicembre 2022** per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio. La proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 è stata prevista dal comma 1 dell'articolo 9, con una modifica apportata al comma 1 dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Ricordiamo che il precedente termine era stato fissato al 31 dicembre 2021, dal comma 1, dell'articolo 11 del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. “Milleproroghe 2021”), convertito dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021.



L. N. 233/2021. Composizione negoziata della crisi d'impresa - Dettate norme integrative alla gestione della piattaforma telematica nazionale

Gli articoli da 30-ter-30-sexies - introdotti in sede referente - integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, gli articoli da 30-ter a 30-quinquies intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l'imprenditore presenta domanda di nomina dell'esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi. Il nuovo articolo 30-ter disciplina l'interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche. Nel dettaglio, l'articolo 30-ter, al comma 1, dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d'impresa sia collegata alla centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Agente della riscossione. In tal modo l'esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell'imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall'imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle citate amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate. L'articolo 30-quater disciplina lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali. L'articolo 30-quinquies dispone l'istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l'elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l'elaborazione dei piani di rateizzazione. In particolare, viene previsto che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Ai sensi del comma 2, se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000,00 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall'imprenditore ai creditori con l'avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.

Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri. Il comma 3 demanda la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Infine, l'articolo 30-sexies disciplina le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia della riscossione) le quali contengono, se ne sussistono i presupposti, l'invito all'imprenditore a richiedere la composizione negoziata.

L. N. 233/2021. Documentazione antimafia - Modifiche al Codice delle leggi antimafia

1) Con l'articolo 48-bis (Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia), vengono apportate al Codice delle leggi antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, modifiche che riguardano gli articoli 83 e 91. Attualmente, l'art. 83, comma 3-bis, del Codice antimafia prevede la documentazione antimafia ai fini della concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei e statali per un importo superiore a 5.000 euro. La disposizione interviene sull'ambito di applicazione della disposizione imponendo solo a coloro che beneficiano di contributi europei per un importo superiore ai 25.000 euro (ovvero statali superiori a 5.000 euro) di fornire idonea documentazione antimafia. Analoga modifica è apportata, dalla lett. b) del comma 1, con riguardo alla

informazione antimafia ai sensi dell'articolo 91, comma 1-bis del Codice antimafia. Tale disposizione prevede attualmente che l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. Anche in questo caso si interviene sull'ambito di applicazione imponendo l'obbligo di fornire l'informazione antimafia solo nel caso di fondi europei superiori a 25.000 euro. 2) Con il successivo articolo 49-bis (Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia), vengono apportate ulteriori modifiche al Codice delle leggi antimafia, in particolare agli articoli 86 e 87, introducendo uno specifico obbligo di comunicazione nel caso di cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia. Più nel dettaglio l'articolo introduce in primo luogo nell'articolo 86 (Validità della disciplina antimafia) del Codice antimafia il nuovo comma 3-bis che prevede che i legali rappresentanti degli organismi societari debbano comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (le PP.AA. e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, i contraenti generali) nelle more della emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (lett. a, n. 1). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000,00 euro a 60.000,00 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto. (lett. a, n. 2) L'articolo modifica poi l'articolo 87 del Codice antimafia, in materia di competenza al rilascio della comunicazione antimafia, introducendovi il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione prevede che il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla richiesta della P.A. interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia (lett. b).

L. N. 233/2021. Tax credit agenzie di viaggio e tour operator - Definite con decreto interministeriale le modalità di richiesta

1) Per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 4 prevede che alle agenzie di viaggi e ai tour operator - con codice ATECO 79.1 (Attività delle agenzie di viaggio e tour operator), 79.11 (Attività delle agenzie di viaggio), 79.12 (Attività dei tour operator) - venga riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

2) Il Ministero del Turismo ha recentemente reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un decreto interministeriale, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021, con riferimento in particolare: a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo; c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell'incentivo; d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR. I soggetti interessati potranno presentare apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto (art. 6). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (art. 9).

Per scaricare il testo del decreto interministeriale, clicca qui: <https://bit.ly/34ynCqE>



L. N. 234/2021. Istituito il fondo mutualistico per la copertura di danni catastrofali alle produzioni agricole

Al comma 515 dell'articolo 1, si dispone che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio», in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. Con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovranno essere definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalità d'intervento del Fondo dovranno essere definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le funzioni di soggetto gestore del Fondo in questione - come disposto dal successivo comma 516 - sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata, a cui è autorizzata a partecipare la SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

L. N. 234/2021. Imprenditore agricolo - Mantenimento della propria qualifica

Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del Codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli. Lo stabilisce il comma 988 dell'articolo 1.

Al via S.U.Do.Co, lo sportello unico doganale e dei controlli

Approvato dal Consiglio dei ministri del 10 novembre 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il 15 gennaio 2022 entra in vigore il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235, che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.), istituito presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Il S.U.Do.Co., in attuazione del PNRR, che lo ha inserito tra le riforme strategiche per il recupero di competitività della rete logistica nazionale, consente al sistema nazionale di proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio.

L'obiettivo è quello di ridurre i tempi di sdoganamento, migliorare la qualità dei controlli e ridimensionare i costi per gli operatori, attraverso il superamento delle frammentazioni derivanti dalla suddivisione di competenze fra le diverse amministrazioni interessate e il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all'import e all'export. Il progetto nasce da lontano e nel tempo ha portato alla creazione di un sistema che vede l'autorità doganale capofila nel coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di import o export. Nel 2003 è stato creato lo Sportello unico doganale, a mezzo del quale è stata individuata l'agenzia delle Dogane quale unico e primario front office per gli operatori, che agisce da pivot per lo scambio di richieste, licenze e informazioni tra tutte le parti. Da allora lo sviluppo è stato continuo, fino ad arrivare all'articolo 20 del D.Lgs n. 169/2016, che ha previsto l'attuazione dello "Sportello unico doganale e dei controlli", al fine di favorire un ulteriore recupero della competitività dei nodi della rete logistica nazionale. La nuova piattaforma prevede la trasmissione unica delle informazioni da parte degli operatori economici ("once only") attraverso un'interfaccia univoca ("single window"), così come controlli simultanei ("one stop shop") grazie al dialogo telematico tra amministrazioni, organi coinvolti e operatori economici interessati, velocizzando l'espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l'azione delle amministrazioni cooperanti. Nello specifico, il portale funziona da strumento per la realizzazione dell'interoperabilità tra le amministrazioni e gli organi dello Stato, con riferimento alle attività procedurali e ai controlli. I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un'interfaccia unica per:

- l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
- la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
- la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
- la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

Per scaricare il testo del D.P.R. n. 235/2021 clicca qui: <https://bit.ly/35CwV9j>

Contributo a fondo perduto in favore dei birrifici artigianali. Domande dal 20 gennaio 2022



A decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022, le imprese produttrici di birre artigianali potranno richiedere il contributo a fondo perduto messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico che ha istituito un fondo da 10 milioni di euro, previsto dall'articolo 68-quater, introdotto dalla L. n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis").

Con il decreto direttoriale 23 dicembre 2021, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo. Si tratta di un sostegno al comparto brassicolo italiano, particolarmente colpito durante l'emergenza Covid. L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto pari a 0,23 centesimi per ciascun litro di birra artigianale prodotta e presa in carico nel registro annuale di magazzino nel 2020 o nel registro della birra condizionata. Per birra artigianale si intende la birra prodotta da birrifici indipendenti, e non sottoposta a processi di microfiltrazione e pastorizzazione. In particolare, un birrificio che richiede il contributo a fondo perduto:

- deve utilizzare impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- deve essere economicamente e legalmente indipendente da un altro birrificio;
- non deve operare sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di altri.

Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno stabilite le modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo.

Per maggiori informazioni clicca qui: <https://bit.ly/3rm5WHw>

Per scaricare il testo del decreto direttoriale del 23 dicembre 2021 clicca qui: <https://bit.ly/3HprvfR>

Imprese dei servizi di mensa e ristorazione. Ristori a fondo perduto per 100 milioni di euro

Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno firmato un decreto (in corso di registrazione alla Corte dei Conti), che rende operativa l'erogazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro di contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione collettiva, mense e catering, che sono state particolarmente colpite durante l'emergenza Covid. Potranno richiedere il contributo le imprese che nell'anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019 e che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007: a) 56.29.10 "Mense"; b) 56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale". Le risorse, stanziare dall'art. 43-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito dalla L. n. 106/2021, saranno ripartite in uguale misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di 10 mila euro. La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per consultare il testo del decreto interministeriale clicca qui: <https://bit.ly/3L1KBLf>

Impresa sociale con i bambini, bando spazi aggregativi di prossimità. Finanziamento a fondo perduto per la creazione o il potenziamento di spazi aggregativi per i minori tra i 10 e i 17 anni

È stato pubblicato un nuovo bando per la creazione o il potenziamento di “spazi aggregativi di prossimità” per i minori tra i 10 e i 17 anni. L'obiettivo è offrire opportunità formative e socializzanti, anche in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della “comunità educante”.



Soggetti beneficiari

Le proposte dovranno essere presentate da partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui almeno 2 di Terzo settore e il Comune in cui verrà realizzato il progetto. Potranno, inoltre, far parte del partenariato il mondo delle istituzioni e dei sistemi regionali di istruzione e formazione. Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta, in qualità di soggetto responsabile, o prendere parte ad una sola proposta in qualità di partner. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali (comuni, regioni, ASL, ecc.), le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più proposte.

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore
- essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
- non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo;
- aver presentato un solo progetto in risposta al presente bando. Nel caso di presentazione di più progetti da parte di uno stesso soggetto responsabile, questi verranno tutti considerati inammissibili;
- non essere presente in altri progetti in qualità di partner nel presente bando. Nel caso di partecipazione a più progetti, questi verranno tutti considerati inammissibili;
- avere la sede legale nella regione di intervento;
- non avere più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato da Con i Bambini e ancora in corso.

Tipologia di interventi ammissibili

Il bando ha l'obiettivo di promuovere la creazione o il potenziamento di presidi territoriali che svolgano una duplice funzione educativa e aggregativa in favore di giovani di età compresa tra 10 e 17 anni. Lo scopo è di offrire, in contesti delimitati e polivalenti, un'ampia gamma di opportunità formative e socializzanti, anche in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile, promuovendo il protagonismo e la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze, lo scambio tra pari e il coinvolgimento della comunità educante.

Saranno sostenute iniziative che prevedano la realizzazione di un nuovo spazio aggregativo o il potenziamento di uno spazio aggregativo già esistente, intesi come luoghi di “prossimità” in cui i giovani, in particolare quelli appartenenti alle fasce sociali più vulnerabili, possano trovare risposta ai propri bisogni e occasioni di crescita

educativa e formativa e di produzione culturale e creativa.

I nuovi spazi, in particolare, dovranno essere attivati presso ambienti indipendenti, con ingresso autonomo, una distribuzione degli spazi funzionale alla loro destinazione d'uso e in buono stato di conservazione. La loro gestione dovrà essere affidata a équipe qualificate, guidate da un coordinatore e composte da un numero di educatori proporzionale al numero di utenti ospitati/accolti e da formatori e tecnici con comprovata esperienza nelle attività che si intendono avviare. Le proposte, presentate da enti del terzo settore, dovranno prevedere soluzioni innovative e flessibili, volte ad arricchire e qualificare l'offerta educativa e culturale dei territori di intervento, garantendo reali possibilità di accesso a servizi di qualità ed eque opportunità di sviluppo delle life skills.

Al fine di definire servizi e attività calibrati sui bisogni delle ragazze e dei ragazzi, è considerata fondamentale l'attivazione del loro protagonismo in iniziative di progettazione partecipata, con l'allocatione di risorse destinate al sostegno di attività da loro progettate. Altrettanto importante è la creazione di reti territoriali capaci di coinvolgere gli attori pubblici e privati della comunità educante e apportare le competenze specifiche per dare continuità alle attività che si intendono sviluppare.

Saranno valutate positivamente le iniziative che prevedono azioni volte a:

- offrire percorsi di orientamento personale e professionale dei giovani, attivando processi di self empowerment e conoscenza di sé;
- sostenere forme di collaborazione tra i giovani del territorio, facilitando azioni di responsabilizzazione collettiva e processi decisionali condivisi;
- favorire la dimensione del gruppo dei pari in una funzione educativa e di crescita personale;
- diffondere la cultura della solidarietà e dell'inclusione sia nei giovani sia nella comunità territoriale.

Le proposte progettuali potranno, inoltre, prevedere misure efficaci allo scopo di:

- stimolare la cittadinanza attiva sperimentando processi condivisi di riappropriazione e rigenerazione degli spazi del proprio territorio;
- favorire percorsi individualizzati che mirino alla promozione del benessere personale e della crescita educativa;
- potenziare la relazione e l'interazione fra genitori e figli e lo scambio intergenerazionale;
- diffondere l'educativa di strada come valido strumento per consolidare la relazione tra il territorio e gli spazi aggregativi di prossimità;
- promuovere attività ed esperienze creative, pratico-operative, di manutenzione

continua a pag. 16 >>

<< continua da pag. 15

degli spazi, di costruzione o riciclaggio di materiali, di produzione multimediale, tali da connotare il luogo in modo partecipativo;

- supportare processi di auto-costituzione in una delle forme associative previste dal Codice del Terzo Settore, da parte dei giovani coinvolti nelle attività e iniziative del presidio;
- mettere in rete realtà consolidate e nuove esperienze con l'obiettivo di creare una comunità di buone prassi. Non saranno sostenute iniziative e/o eventi singoli, ma interventi caratterizzati da una progettualità integrata e strutturata, in grado di dare risposte multidimensionali, sostenibili nel tempo, orientate al rafforzamento delle competenze relazionali e cognitive dei minori e presentate da partnership competenti e radicate sui territori di intervento.

Entità e forma dell'agevolazione

Il bando mette a disposizione complessivamente 20 milioni di euro, così ripartiti:

Area	Regioni	Plafond (euro)
I. Nord	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	7.780.000
I. Centro	Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria	3.520.000
I. Sud e isole	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia	8.700.000

Scadenza

Il bando scade il 18 marzo 2022, alle ore 13:00.

infoeconomia

Fondo garanzia PMI

Prorogate al 30.06.2022 le garanzie sui finanziamenti alle Pmi con un'uscita graduale dalle misure straordinarie dell'intervento statale. Con la circolare 12.01.2022, n. 1, il Mediocredito Centrale ha recepito le novità contenute nell'ultima legge di Bilancio. Nell'anno 2022 prende avvio una fase di "phasing out", cioè di graduale uscita dalle misure straordinarie dell'intervento pubblico:

- scendono dal 90% al 80% le garanzie del fondo di garanzia Pmi sui **microfinanziamenti**, cioè le operazioni (a prescindere dalla finalità) di importo fino a 30.000 euro;
- dal 1.04.2022 ritornano le commissioni sulle garanzie pubbliche, che sinora erano gratuite;
- fino al 30.06.2022 sarà possibile presentare richieste di garanzia per le operazioni fino a 30.000 euro anche in favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'uscita è graduale si snoda in 2 fasi:

- **prima fase (dal 1.01.2022 al 30.06.2022)**: vengono prorogate le garanzie pubbliche sui finanziamenti ora previste, con eccezione per le garanzie su operazioni fino a euro 30mila, che scendono dal 90% al 80%;
- dal 1.04.2022 le garanzie pubbliche non saranno più gratuite: è previsto il ritorno

di una commissione passiva per le Pmi; con il nuovo anno ritornano in funzione le fasce di rating interno del Mediocredito Centrale;

- **seconda fase (dal 1.07.2022)**: il regime Ue di maggior sostegno per gli aiuti di Stato - *Temporary Framework* - dovrebbe cessare e allo stesso modo cambieranno gli schemi della garanzia pubblica: le garanzie per i finanziamenti sopra i 30mila euro resteranno al 80% per gli investimenti e per la liquidità richiesta dalle imprese (meno floride) rientranti cioè nelle fasce di rating 3, 4 e 5:

- la **fascia 5** di rating porterebbe in via ordinaria a una esclusione dall'operatività del fondo di garanzia Pmi, ma è attesa una deroga a tale principio;

- riduzione di copertura al 60% per la Liquidità richiesta dalle imprese (più virtuose) appartenenti alle fasce 1 e 2;

- per le Pmi che stentano maggiormente nella ripartenza (fasce di rating 3, 4 e - in via straordinaria - 5) la garanzia pubblica rimarrà al 80% ancora per un po' di tempo oltre il 1.07.2022.

Il meccanismo di uscita risponde a un principio di revisione graduale delle misure straordinarie a sostegno del credito per le Imprese.

Dopo il "**credito di emergenza**" iniziato dall'anno 2020, in particolare modo per le Micro e Piccole imprese serve ora un "**credito di stabilità e rilancio**", che permetta i seguenti obiettivi:

- mantenere in bonis la più ampia platea di imprese;
- superare l'attuale fase di transizione/ripartenza dell'economia;
- garantire una ripresa generalizzata.

La riduzione delle misure di sostegno pubblico alla liquidità e al reddito, da un lato; la ripresa dell'attività di riscossione e accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, dall'altro, rischiano di generare un aumento del numero di imprese in situazione di difficoltà finanziaria. Molte imprese hanno già recuperato i livelli pre-pandemia, ma la marginalità è sotto attacco delle **diffuse spinte inflazionistiche**, così come molti sono i settori che ancora si trovano in condizioni di operatività critiche (si pensi in particolare a tutti i comparti legati a turismo, ricettività, fiere ed eventi).

I fondi pubblici andrebbero indirizzati soprattutto verso le imprese con buone prospettive di continuità, ma più colpite dalla crisi; sarebbe importante anche favorire l'erogazione di credito alle imprese più piccole e meno strutturate, che risentono generalmente di maggiori difficoltà nell'accesso al credito bancario.



inscadenzaPagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

15 Febbraio 2022

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

16 Febbraio

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4° trimestre 2021

Versamento dell'IVA dovuta per il 4° trimestre 2021 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).

Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4° trimestre 2021

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 4° trimestre 2021.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

RITENUTE

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (gennaio 2022).

ADDIZIONALI

Versamento addizionali regionale/co-

munale su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2022).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- Versamento contributi relativi al mese di gennaio 2022:

INPS: lavoratori dipendenti;
INPS: Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo;

INPGI: giornalisti professionisti;

- Gestione separata INPS committenti.

**CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI
E COMMERCianti**

Versamento IV quota fissa 2021 su reddito minimale.

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

Versamento 14a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili.

**ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS
SOSPESI**

Effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2021 e anticipo 2022) o I rata.

**TFR - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA
RIVALUTAZIONE**

Versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2021.

**CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI
E COMMERCianti**

Versamento della XIV rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni).

CONTRIBUTI ENASARCO

Versamento della XIV rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre 2020 da parte delle imprese preponenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute

al versamento dei contributi relativi al I trimestre 2020.

21 Febbraio

CONTRIBUTI ENASARCO

Versamento contributi IV trimestre 2021.

25 Febbraio

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

28 Febbraio

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2021

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2021. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di gennaio 2022.

FASI

Versamento contributi integrativi dirigenti industriali (I trimestre 2022).

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2021 con eventuale

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

LIBRO UNICO

Registrazioni relative al mese di gennaio 2022.

info  **lega**
legacoop LIGURIA